

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 29 aprile 2016

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

DECRETO 10 marzo 2016.

Istituzione di una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Bolognetta pag. 4

DECRETO 30 marzo 2016.

Recepimento del D.M. 30 dicembre 2015, relativo alla determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa pag. 5

DECRETO 31 marzo 2016.

Cessazione di una zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani ricadente nel territorio del comune di Corleone pag. 6

DECRETO 31 marzo 2016.

Cessazione di una zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani ricadente nel territorio del comune di Lercara Friddi pag. 7

DECRETO 31 marzo 2016.

Cessazione di una zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani nel territorio del comune di Vicari pag. 8

Assessorato dell'economia

DECRETO 16 dicembre 2015.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2015 e 2016 pag. 9

DECRETO 17 dicembre 2015.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015 pag. 11

DECRETO 22 dicembre 2015.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015 pag. 13

DECRETO 22 dicembre 2015.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2015 e 2016 pag. 14

DECRETO 1 aprile 2016.

Inclusione nell'elenco degli enti ed aziende assoggettati alle norme sulla tesoreria unica regionale dell'Ente Parco dei Monti Sicani, con sede legale in Palazzo Adriano pag. 16

DECRETO 1 aprile 2016.

Esclusione di varie istituzioni scolastiche statali e regionali dall'elenco degli enti ed aziende assoggettati alle norme sulla tesoreria unica regionale pag. 17

DECRETO 4 aprile 2016.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2016 pag. 20

Assessorato della salute

DECRETO 11 aprile 2016.

Disposizioni relative all'autorizzazione della vendita di farmaci on line pag. 21

Ritenuto di dover istituire tra le entrate in conto capitale il capitolo 7006 al fine di consentire l'accertamento delle somme in entrata da parte del Dipartimento regionale della programmazione;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate al bilancio della Regione le seguenti variazioni:

Tipologia/ Missione e Programma	DENOMINAZIONE	Variazioni
<u>ENTRATA</u>		
PRESIDENZA DELLA REGIONE		
Dipartimento regionale della programmazione		
TITOLO 4 - Trasferimenti in conto capitale		
TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti		
CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
TIPOLOGIA 200 di cui al capitolo 7006	(Nuova istituzione) Assegnazioni dello Stato per il rafforzamento degli interventi della programmazione comunitaria. Piano di azione e coesione 2014-2020 (PAC) (cod. E.4.02.01.01) Reg. CEE n. 1303/13; R. CEE n. 1301/13; Legge n. 183/87, art. 5; Del. CIPE n. 10/2015	-

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 4 aprile 2016.

SAMMARTANO

(2016.14.921)017

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 11 aprile 2016.

Disposizioni relative all'autorizzazione della vendita di farmaci on line.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10/2000;
Visto il D. L.vo n. 219/2006 e successive modifiche ed integrazioni, specificatamente l'art. 112-*quater*;
Visto il D. L.vo n. 70 del 9 aprile 2003, attuazione della direttiva n. 2000/31/CE dell'8 giugno 2000 in materia di commercio elettronico;
Vista la direttiva n. 2011/62/UE, recepita dal D.L.vo del 19 febbraio 2014, n. 17, in materia di codice comunitario per la vendita di farmaci per uso umano;
Visto il D.L.vo del 19 febbraio 2014, n.17, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2014;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e, in particolare, l'art. 68, recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

Considerato che nel D.L.vo n. 17/2014 sono dettate disposizioni riguardo la vendita *on line* di farmaci (SOP e OTC) senza obbligo di ricetta, individuando esclusivamente le farmacie e i titolari di esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, D.L. n. 248/2006, di seguito menzionate come parafarmacie;

Visto il decreto del 6 luglio 2015 del Ministero della salute, avente per oggetto "Predisposizione del logo identificativo nazionale per la vendita dei farmaci *on line* dei medicinali", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2016;

Vista la circolare n. 3799-P del 26 gennaio 2016 del Ministero della salute - Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico;

Preso atto che, per effetto della normativa citata, il commercio dei farmaci *on line* in Sicilia è sottoposto a provvedimento autorizzatorio, emesso dalla Regione siciliana - Assessorato salute - Dipartimento pianificazione strategica;

Considerato che spetta al Ministero della salute la responsabilità nell'attività di repressione (oscuramento dei siti) delle pratiche commerciali illegali in materia di vendita di farmaci *on line*;

Visto che le farmacie e gli altri soggetti autorizzati che vorranno usufruire dell'opportunità della vendita dei farmaci *on line* dovranno utilizzare il logo nazionale, così come introdotto dal Ministero della salute nel decreto del 6 luglio 2015;

Ritenuto che la richiesta di autorizzazione dovrà contenere le seguenti indicazioni e, per la permanenza della sua validità, rispettare quanto prescritto al n. 4:

1) denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito logistico;

2) data di inizio della attività di vendita a distanza al pubblico dei medicinali;

3) indirizzo del sito *web* ed ogni informazione pertinente ad identificare tale sito;

4) comunicazione, entro 30 giorni, di ogni cambiamento delle informazioni trasmesse di cui ai precedenti tre punti, pena la decadenza;

Considerato, inoltre, che il sito *web* della farmacia (o parafarmacia) dovrà contenere:

1) l'identificazione dell'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla vendita;

2) il collegamento ipertestuale al sito *web* del Ministero della salute al fine di garantire ai cittadini tutte le informazioni disponibili sulla legislazione vigente e sui rischi connessi all'acquisto illegale di farmaci *on line*;

3) il logo su ciascuna pagina del sito *web*. Tale logo dovrà contenere un collegamento ipertestuale che rimandi alla lista dei soggetti autorizzati posta nel sito del Ministero della salute di cui al precedente punto;

Considerato, altresì, che in aggiunta alle sopraelencate informazioni, il sito *web* dovrà contenere le seguenti indicazioni stabilite dal D.L.vo n. 70/2003 (attuazione della direttiva *e-commerce*):

a) nome, denominazione o ragione sociale;

b) numero di partita IVA;

e) domicilio o sede legale;

d) estremi che permettano di contattare rapidamente il titolare, compreso l'indirizzo di posta elettronica;

e) numero d'iscrizione al registro delle imprese;

f) titolo professionale anche se rilasciato da uno Stato membro;

g) l'ordine provinciale dei farmacisti presso cui il soggetto è iscritto ed il numero di iscrizione all'albo. Nei casi di farmacie gestite in forma di società personali gli stessi requisiti vanno riferiti al direttore responsabile;

h) riferimento alle norme professionali ed al codice deontologico vigente;

i) indicazione in modo chiaro e univoco dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi offerti (evidenziando se comprensivi o meno di IVA), nonché i costi di consegna ed eventuali altri elementi di costo aggiuntivi;

j) chiara individuazione di tutte le comunicazioni commerciali presenti nel sito, comprendendo anche la promozione dell'immagine di un'impresa. Tali comunicazioni dovranno essere conformi al codice deontologico dei farmacisti;

k) chiara indicazione di sconti, premi, omaggi, concorsi o giochi promozionali con relative condizioni di accesso;

Considerato che il titolare del sito ha l'obbligo di fornire le seguenti informazioni prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio:

1) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore;

2) eventuale specifico codice di condotta al quale il titolare aderisce e come accedervi per via telematica;

3) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre l'italiano;

4) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie;

5) le varie fasi tecniche per la conclusione del contratto;

Considerato che le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a disposizione dello stesso in modo da consentirne memorizzazione e riproduzione;

Visto che la violazione dei suddetti obblighi di comunicazione, stabiliti dall'art. 20 del D. Lg.vo n. 70/2003, è punita con pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 a € 10.000. Nei casi di particolare gravità o recidiva la sanzione è raddoppiata;

Visto l'art. 20 del D. L.vo n. 70 del 9 aprile 2003, che dispone le sanzioni penali per chi vende illegalmente i farmaci *on line* e per chi distribuisce farmaci contraffatti, nei termini seguenti:

– i titolari di farmacie e di parafarmacie che mettano in vendita farmaci etici sono puniti con l'arresto fino ad 1 anno ed ammenda da € 2.000 a 10.000;

– per chiunque, ad esclusione di farmacie e parafarmacie, vendita farmaci *on line* è previsto l'arresto dai 6 mesi a 2 anni e ammenda da € 3.000 a 18.000;

– chiunque, compresi i soggetti autorizzati, commerci o venda *on line* farmaci falsificati è punito con l'arresto da 1 a 3 anni ed ammenda da € 2.600 a 15.000;

Ritenuto di dover affidare alle aziende sanitarie provinciali, competenti per territorio sulla base del domicilio fiscale dell'attività del richiedente, il compito dell'istruttoria delle richieste e che, pertanto, il rilascio delle autorizzazioni debba essere preceduto dalla verifica della regolarità e completezza delle istanze e della documentazione presentata;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate le procedure di richiesta e di autorizzazione nella Regione siciliana per lo svolgimento dell'attività di commercio dei farmaci SOP e OTC *on line*, in aderenza alle indicazioni e prescrizioni elencate nella parte propositiva che qui si intendono integralmente riportate e secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

Art. 2

I titolari di farmacia e di parafarmacia devono presentare istanza all'Azienda sanitaria provinciale, competente per territorio, per ottenere il rilascio dell'autorizzazione per il commercio *on line* dei farmaci SOP e OTC, e comunicare, altresì, ogni variazione che rende necessario il rinnovo dell'autorizzazione già rilasciata.

Art. 3

La richiesta di autorizzazione deve contenere le seguenti indicazioni e, per la permanenza della sua validità, rispettare quanto prescritto al n. 4:

1) denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito logistico;

2) data di inizio della attività di vendita a distanza al pubblico dei medicinali;

3) indirizzo del sito *web* ed ogni informazione pertinente ad identificare tale sito;

4) comunicazione, entro 30 giorni, di ogni cambiamento delle informazioni trasmesse di cui ai precedenti tre punti, pena la decadenza.

L'istanza, oltre a tutti gli elementi prescritti dalla normativa per il rilascio dell'autorizzazione, deve essere corredata della documentazione sotto elencata:

1) attestazione di ricevimento della S.C.I.A. rilasciata dal comune di appartenenza attestante l'inizio di attività di commercio elettronico;

2) attestazione di variazione attività con inserimento del commercio elettronico rilasciato dalla Camera di commercio;

3) dichiarazione resa al sistema informativo dell'Agenzia dell'entrate riguardante l'inizio attività;

4) dichiarazione di avvenuto adempimento delle disposizioni richieste dal garante della privacy;

5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (certificazione antimafia);

6) documento attestante il possesso del codice univoco rilasciato dal Ministero della salute.

Art. 4

L'Azienda sanitaria provinciale cura la fase istruttoria e, dopo avere accertato la presenza dei requisiti richiesti, la conformità delle istanze alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nella normativa di riferimento, inoltra tutta la documentazione all'Assessorato regionale della salute - Dipartimento per la pianificazione strategica per l'adozione del provvedimento autorizzativo.

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della salute, al Comando carabinieri per la tutela della salute NAS Palermo, Catania e Ragusa, alle aziende sanitarie provinciali della Sicilia, agli Ordini provinciali dei farmacisti della Sicilia ed alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.

Il presente decreto è trasmesso, inoltre, al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'obbligo di pubblicazione *on line*.

Palermo, 11 aprile 2016.

GUCCIARDI

(2016.15.941)102

DECRETO 19 aprile 2016.

Rideterminazione degli ambiti territoriali di pediatria di libera scelta dell'A.S.P. di Caltanissetta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il D.Lvo n. 502/92 come modificato ed integrato dal D.Lvo n. 517/93, ed ulteriormente modificato dal D.Lvo n. 229/99;

Visto l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta sottoscritto il 15 dicembre 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ed in particolare l'art. 32, comma 3, ai sensi del quale le regioni possono articolare il livello organizzativo dell'assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti;

Visto il D.A. 3 aprile 1992 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 2 maggio 1992), con il quale sono stati individuati gli ambiti territoriali di pediatria delle UU.SS.LL. della Regione;

Vista la legge 14 aprile 2009, n. 5, contenente "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

Vista la delibera n. 203 dell'1 febbraio 2016, con la quale il direttore generale dell'A.S.P. di Caltanissetta, sulla scorta del parere espresso dal Comitato aziendale nelle sedute del 26 marzo 2015 con verbale n. 1 e del 6 maggio 2015 con verbale n. 2, propone una rideterminazione limitatamente ai sotto indicati ambiti territoriali di pediatria:

Distretto di Caltanissetta

2° Ambito territoriale: Riesi - Sommatino - Delia.

Distretto di Gela

3° Ambito territoriale: Mazzarino - Butera;

Preso atto che la rideterminazione degli ambiti di pediatria proposta dall'A.S.P. di Caltanissetta è finalizzata a garantire la presenza di almeno due pediatri in ogni ambito, ai sensi dell'art. 32, comma 5, dell'A.C.N. di pediatria, al fine di assicurare l'assistenza pediatrica in tutti gli ambiti territoriali dell'Azienda in maniera efficace ed efficiente e soddisfare in maniera ottimale i bisogni dell'utenza;

Ritenuto opportuno procedere alla rideterminazione degli ambiti di pediatria, così come indicati nella delibera del direttore generale dell'A.S.P. di Caltanissetta n. 203 dell'1 febbraio 2016;

Visto l'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e s.m.i., contenente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa citate, gli ambiti territoriali, ai fini dell'acquisizione delle scelte di assistenza pediatrica nel territorio dell'A.S.P. di Caltanissetta, risultano così rideterminati:

Distretto di S. Cataldo

1° Ambito territoriale: S. Cataldo - Marianopoli

2° Ambito territoriale: Serradifalco - Milena - Bompensiere - Montedoro

Distretto di Mussomeli

1° Ambito territoriale: Mussomeli - Acquaviva Platani - Villalba - Vallelunga - Campofranco - Sutera

Distretto di Caltanissetta

1° Ambito territoriale: Caltanissetta - Resuttano - S. Caterina Villarmosa

2° Ambito territoriale: Riesi - Sommatino - Delia

Distretto di Gela

1° Ambito territoriale: Gela

2° Ambito territoriale: Niscemi

3° Ambito territoriale: Mazzarino - Butera.

Art. 2

A decorrere dalla rilevazione 1 settembre 2016, l'A.S.P. di Caltanissetta procederà all'individuazione degli ambiti carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta,